


*Paola Maria Zerman*

*Avvocato dello Stato*

La famiglia come formazione sociale  
di rilievo costituzionale\*


\*Lezione tenuta presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università Europea di Roma il 19 gennaio 2006



**I. LA SUSSIDIARIETA'  
COME MODULO  
ORGANIZZATIVO**



**II. FAMIGLIA E CAPITALE  
SOCIALE**



**III. LO STATUTO DELLA  
FAMIGLIA**

## Art.118 della Costituzione (l. 3/2001)

“ Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l’esercizio unitario, siano conferite a Province, regioni, Stato sulla base del principio di **sussidiarietà**, differenziazione e adeguatezza”

**Sussidiarietà  
verticale**

Stato, Regioni, Province e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di **sussidiarietà**

**Sussidiarietà  
orizzontale**

# Art.118 della Costituzione

P.A.

CITTADINI

**INTERESSE PUBBLICO**


**SOGGETTO  
ATTIVO**

**SOGGETTO  
ATTIVO**

Collaborazione della gestione della cosa pubblica  
Rapporto di sussidiarietà


# SUSSIDIARIETA' VERTICALE

(rapporto tra Enti Pubblici)



L'Ente più adatto ad assolvere le funzioni amministrative

# Sussidiarietà orizzontale



# QUALI RAPPORTI TRA SUSSIDIARIETA' VERTICALE E ORIZZONTALE ?

P.A.

~~CITTADINO~~

**Interviene solo se il cittadino non ha agito**

**Viene prima la sussidiarietà orizzontale, poi la  
verticale**

Art.118

Gli Enti pubblici

favoriscono

la autonoma iniziativa

dei cittadini  
singoli o associati


per lo svolgimento

di attività di interesse  
generale



# Stato, Regioni, Province, Comuni

Favoriscono




Sostegno economico

Autonoma iniziativa




Senza delega

Singoli o associati




- Associazioni
- No profit
- Singoli
- famiglie


## Sussidiarietà orizzontale: problemi applicativi




Quando il cittadino può intervenire?



E' necessaria la messa in mora della p.a.?




Chi paga l'intervento?




Chi è responsabile degli eventuali danni?


Il cittadino è fonte di **capitale sociale**




“Quelle caratteristiche –di forma e contenuto-inerenti alla struttura delle relazioni sociali che facilitano l’azione cooperativa di individui, famiglie e gruppi sociali e organizzazioni in genere” (P.Donati)




Benessere  
sociale



economia



Livello  
culturale




solidarietà

## II. PARTE

# **FAMIGLIA E CAPITALE SOCIALE**

# Il CS elevato aumenta:

- Atteggiamento di fiducia negli altri
- Azioni civiche rivolte alla comunità di appartenenza
- Partecipazione alla vita associativa in generale
- Aumento servizi relazionali sia a familiari che ad altri soggetti



Il CSF accresce il livello civile ed economico della  
società'

# **LA FAMIGLIA E' FONTE DI CAPITALE SOCIALE**

Le relazioni positive all'interno della famiglia accrescono il benessere di ogni singolo componente e ne promuovono uno equilibrato sviluppo. Tale positivo effetto si ripercuote sulla società in termini di ricchezza sociale, culturale e anche economica, in quanto riduce i disagi ad altissimo costo sociale (criminalità, tossicodipendenza, ecc.)

Da Studi condotti dal National Institute on Drug Abuse  
reperibili su [www.nida.nih.gov](http://www.nida.nih.gov)

**Capitale Sociale** : qualità della relazione tra genitori e figli (e con gli altri membri se coabitanti )



**Capitale finanziario**: ricchezza economica della famiglia

**Capitale umano**: es. livello di istruzione dei genitori


**Capitale sociale**: per riuscire a scuola non basta avere genitori ricchi e ben istruiti, occorre anche che passino tempo con i loro figli e si impegnino a trasmettere le capacità necessarie alla riuscita scolastica



La forza della relazione (Capitale Sociale) aumenta con:

- 1) **la presenza fisica dei genitori**: famiglia composta da entrambi i genitori; presenza a casa di almeno uno dei genitori = maggiore CS
- 2) **l'attenzione dedicata dai genitori ai figli**: più tempo assieme = maggiore CS

## Fattori di protezione contro l'uso di sostanze stupefacenti e altre dipendenze




- Forte senso di appartenenza alla famiglia
- Esperienza di controllo parentale con chiare regole di condotta e coinvolgimento dei genitori nella vita dei loro figli
- Forte senso di appartenenza ad istituzioni prosociali come scuola, organizzazioni religiose ecc.



# Patterns of competence and adjustment among adolescents from authoritative, authoritarian, indulgent, and neglectful families.

Lamborn SD, Mounts NS, Steinberg L, Dornbusch SM

Che ispira autorità    autoritaria    indulgente    permissiva



Buona "tenuta"  
Psicologica  
E sociale

Nessuna  
Disfunzione  
Della  
condotta



Obbedienza e  
Osservanza  
Degli standard  
Degli adulti

Scarsa  
autostima



Forte senso  
Di  
Fiducia in  
Se stesso

Cattiva condotta  
Scolastica e  
Abuso di  
Sostanze illecite




Scarsa  
"tenuta"  
psicologica  
e sociale


Disfunzione  
Della  
condotta

Due tipi di famiglie permissive

# LA RELAZIONE FAMILIARE CREA RICCHEZZA



lo STATO ASSISTENZIALE non considera questo fattore perché interviene nei confronti dei singoli membri isolati dal contesto familiare (anziano, invalido, maternità ecc.): il costo economico è altissimo con scarsi risultati di benessere complessivo



La crisi economica e sociale impone di individuare un altro modello di *welfare* diretto a considerare la famiglia, unitariamente intesa, come soggetto protagonista dell'azione amministrativa

**STATO SUSSIDIARIO (art. 118 Costituzione)**


# Investimento in politiche familiari



- ITALIA: 0,9 %  MINIMO IN EUROPA (con Spagna)
- DANIMARCA :3,8 MASSIMO IN EUROPA
- Famiglie povere in Italia: 2 milioni 500 mila=  
c.a. 8 milioni di persone
- Famiglie a rischio povertà:2 milioni 400 mila  
c.a.7 milioni e mezzo di persone

# FISCO

**Obiettivo finale:  
considerazione della  
famiglia come soggetto  
fiscale**




**BIF. Basic Income**  
Family: deduzione dal  
reddito imponibile delle  
spese necessarie per il  
mantenimento di ogni  
componente del nucleo  
familiare

**Proposta “reddito base familiare” in relazione al costo  
medio annuale per figlio**




**Considerazione del carico  
familiare nel costo delle  
tariffe elettriche**




Costo per famiglia italiana  
+45% della media europea

# LAVORO

**Necessità di considerare la cura della famiglia come fonte di capitale sociale**



Occorre che lo Stato prenda coscienza e dimostri con i fatti che ritiene conveniente per il benessere economico-sociale **garantire la presenza dei genitori** nello sviluppo educativo dei figli




La scelta tra la cura della famiglia e il lavoro esterno non è intimistica ma ha **rilievo sociale**


Non può essere determinata dalle necessità economiche della famiglia

# La cura della famiglia come fonte di capitale sociale

Modality di attuazione




Qualificazione professionale della cura della famiglia




*Pari riconoscimento* economico e sociale rispetto al lavoro esterno

Promozione dello sviluppo equilibrato dei figli



*Bonus di tempo* fino a maggiore età dei figli

Inserimento della donna (tra 30 e 40 anni) dalla cura della famiglia al lavoro esterno



*Up to date graduation* stabilito da organismi ufficiali con sgravi per le aziende

# PARTE III

## STATUTO DELLA FAMIGLIA

Commissione Famiglia  
Vicepresidenza del Consiglio dei  
Ministri

# SOMMARIO

## Capo I

### Disposizioni Generali

- Art. 1 Tutela della dignità e della funzione sociale della famiglia;
- Art. 2 Principio di Sussidiarietà;
- Art. 3 Consulta Nazionale delle Famiglie.

## Capo III

### Degli Obblighi delle Pubbliche Amministrazioni

- Art.15 Obbligo di Informazione;
- Art.16 Partecipazione al procedimento amministrativo;
- Art.17 Motivazione degli Atti.

## Capo II

### Dei Diritti della Famiglia

- Art. 7 Promozione del Benessere familiare;
- Art. 8 Diritto della Famiglia alla Abitazione;
- Art. 9 Equità Fiscale;
- Art. 10 Tariffe Familiari;
- Art. 11 Rilevanza Giuridica della cura della Famiglia;
- Art. 12 Conciliazione Casa- Lavoro;
- Art. 13 Sostegno della Funzione Educativa dei Genitori;
- Art. 14 Diritto della Famiglia all'Immagine.

## Capo IV

### Del Garante per la Famiglia

- Art. 18 Garante per la Famiglia;
- Art. 19 Compiti del garante; Art.20 Ufficio del garante; Art.21 Centro di Ricerca sulla Famiglia (CERFA); Art.22 D. ...

## Capo V

### Disposizioni Finali

- Art.23 Ambito di Applicazione;
- Art.24 Entrata in Vigore.



# La Famiglia

(Articolo 29 della Costituzione)



# Soggetto Giuridico

Titolare di diritti

Destinataria di tutela

- Al benessere familiare (art. 4);
- All'abitazione (art. 5);
- All'equità fiscale (art.6);
- Alle tariffe familiari (art.7);
- All'equilibrio casa-lavoro (art.9);
- Alla scelta della scuola (art.10);
- All'immagine (art.11);
- All'informazione (art.12);
- Alla partecipazione al procedimento amministrativo (art.13);
- Alla motivazione degli atti (art. 14).

## DIRETTA:

- Partecipazione al procedimento amministrativo
- Legittimazione processuale

## INDIRETTA:

Garante per la famiglia (art. 15);  
Consulta Nazionale delle Associazioni familiari (art. 3)

SUSSIDIARIETA'  
ORIZZONTALE

La famiglia è protagonista dell'azione civile e amministrativa: **potenziamento dell'associazionismo**

Famiglia

SINGOLA

- ❖ Partecipa al procedimento amministrativo
- ❖ E' legittimata alla tutela dei diritti previsti nello Statuto

ASSOCIATA

- ❖ Collabora con i consultori familiari
- ❖ Istituisce Banche del tempo
- ❖ Accordi per canoni locazione


Consulta nazionale

- ❖ Parere per i programmi televisivi
- ❖ Pareri per il Garante
- ❖ Parere per canoni locazione

Garante

Attua politiche a favore della famiglia nella prospettiva della sussidiarietà orizzontale

**Conciliazione  
casa-lavoro**



**Garante per la  
famiglia**

Parere

**Contratti  
collettivi**

Mancanza di  
parere

Nullità delle disposizioni

- Flessibilità e adeguamento dell'orario di lavoro;
- Sede lavorativa che favorisca il ricongiungimento;
- Permessi retribuiti per i rappresentanti di associazioni familiari;
- Ulteriori periodi di tempo per la piena maturazione dei figli.

**Diritto all'immagine**

**Garante per la famiglia**

**Comportamenti lesivi da parte di TV e mass-media**

**Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (sanzioni)**

**Giurì autodisciplina pubblicitaria**

**Applicazioni sanzioni**

**Il garante per la famiglia**

**Garante per la famiglia**

```
graph TD; A[Garante per la famiglia] --> B[Autorità indipendente]; B --> C[Garantisce le azioni previste nello Statuto; Propone misure, anche normative, per la tutela dei diritti della famiglia; Da' attuazione alla sussidiarietà orizzontale.]; D[GOVERNO] --- B; style D stroke-dasharray: 5 5; style A fill:#90EE90,stroke:#000,stroke-width:2px; style B fill:#FFA500,stroke:#000,stroke-width:2px; style C fill:#ADD8E6,stroke:#000,stroke-width:2px; style D fill:#00CED1,stroke:#000,stroke-width:2px;
```

**Autorità  
indipendente**

**GOVERNO**

- Garantisce le azioni previste nello Statuto;
- Propone misure, anche normative, per la tutela dei diritti della famiglia;
- Da' attuazione alla sussidiarietà orizzontale.

### 14.30

EUFEMI, RONCONI

*Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:*

«7-bis. È istituita l’Autorità garante dei diritti della famiglia, collegiale composto da tre membri eletti dal Parlamento tra persone vate doti morali, con funzioni di studio e ricerca, di impulso e nei confronti delle amministrazioni statali al fine di promuovere lupto delle politiche di tutela dei diritti della famiglia e del benessere familiare .. L’Autorità sceglie il Presidente tra i propri componenti durano in carica cinque anni e possono essere confermati una sola volta. L’Autorità si avvale di una Consulta Nazionale delle Associazioni Famiglie.

7-ter. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa massima di 300.000 euro a decorrere dall’anno 2006.

7-quater. l’Autorità adotta, entro tre mesi dal suo insediamento, regolamento volto a determinare la composizione e il funzionamento dell’Ufficio, al fine di garantirne l’autonomia e l’efficacia operativa, e preveda anche la possibilità di avvalersi di esperti nei limiti delle disponibilità di bilancio.

7-quinquies. L’Autorità svolge le proprie funzioni nell’osservanza dei seguenti principi fondamentali:

- a) libero accesso alle banche dati delle pubbliche amministrazioni;
- b) obbligo di relazione annuale ai Presidenti delle Camere;
- c) supporto di un ufficio composto da non più di trenta dipendenti delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legge 30 marzo 2001, n. 165, in posizione di comando secondo i rispettivi regolamenti, il cui servizio presso il medesimo ufficio è equiparato, per effetto di legge a quello prestato presso le amministrazioni di appartenenza;

7-sexies. All’opera derivante dall’attuazione del presente

CAMERA DEI DEPUTATI

—

PROPOSTA DI LEGGE

**d’iniziativa del deputato  
LUSETTI**

Disposizioni in materia di  
tutela dei diritti della  
famiglia

e istituzione dell’Autorità  
garante della famiglia

Presentata il 9 novembre



## ART. 1.

(Funzione sociale della famiglia).

1. La presente legge, in attuazione dell'articolo 29 della Costituzione, riconosce i diritti fondamentali della famiglia, quale società naturale fondata sul matrimonio tra persone di sesso diverso, con compiti di sviluppo della persona, procreazione, mantenimento, educazione, istruzione e assistenza dei figli e solidarietà tra le generazioni.

## ART. 2.

(Attuazione del principio della sussidiarietà orizzontale).

1. La Repubblica, in attuazione dell'articolo 118, ultimo comma, della Costituzione, riconosce alle famiglie il ruolo di protagoniste dello sviluppo sociale ed economico della Nazione e favorisce la realizzazione dei diritti connessi ai compiti loro propri nei settori dell'educazione, della cultura e della solidarietà , adottando apposite misure di sostegno, anche economiche.

### ART. 3.

(Autorità garante della famiglia).

E' istituita l'Autorità garante della famiglia, di seguito denominata « Autorità ».

L'Autorità, la quale opera in piena autonomia, è organo collegiale costituito da otto membri eletti nel numero di quattro ciascuno dal Senato della Repubblica e dalla Camera dei deputati, con le modalità previste all'articolo 1, comma 3, della legge 31 luglio 1997, n. 249. I membri sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica e sono scelti tra persone di elevate doti morali, con specifica esperienza professionale sui temi giuridici, economici e sociali concernenti la famiglia. L'Autorità sceglie il presidente tra i propri componenti.

L'Autorità si avvale di un comitato tecnico-scientifico composto da undici membri scelti dalla stessa Autorità tra magistrati e avvocati dello Stato, professori ordinari delle università, dirigenti delle pubbliche amministrazioni, consiglieri parlamentari, dirigenti di associazioni familiari nazionali iscritte in un apposito albo tenuto dalla stessa Autorità. Presso l'Autorità è istituita, altresì, la Consulta nazionale delle associazioni familiari, con compiti di consulenza dell'Autorità alla quale rappresenta, altresì, le esigenze delle famiglie, anche in relazione ai vari contesti territoriali.

L'attività e la composizione della Consulta sono disciplinate da un apposito regolamento dell'Autorità che prevede, altresì, i requisiti delle associazioni che vi aderiscono, in conformità ai principi stabiliti dalla presente legge.

I componenti dell'Autorità, se dipendenti pubblici, sono collocati fuori ruolo.

Entro tre mesi dalla nomina, l'Autorità adotta un regolamento di organizzazione che disciplina, altresì, l'assetto giuridico ed economico del personale, costituito da un contingente non superiore a quarantacinque unità, tratto da amministrazioni dello Stato, in posizione di comando o di fuori ruolo, nonché la gestione delle spese, delle quali annualmente rende il conto alla Corte dei conti.

I componenti dell'Autorità durano in carica cinque anni e possono essere confermati una sola volta.

## ART. 4.

(Competenze dell'Autorità).

L'Autorità ha funzioni di studio, di impulso e di consulenza nei confronti delle amministrazioni dello Stato al fine di assicurare il perseguimento delle finalità concernenti lo sviluppo e la tutela della famiglia stabilite dalla presente legge.

L'Autorità:

elabora analisi e studi, anche in collaborazione con enti e con istituzioni culturali e di ricerca e con valutazione delle esperienze maturate all'estero e, in particolare, nell'ambito dei Paesi dell'Unione

europea, sull'adeguatezza e sulla congruità della legislazione nazionale vigente nonché sulle misure attuate per fronteggiare le emergenze legate a situazioni di disagio familiare;

svolge funzioni di natura conoscitiva per accertare le modalità con le quali le amministrazioni statali hanno dato applicazione a disposizioni di legge e regolamentari concernenti la condizione

economica e sociale delle famiglie, attuando il monitoraggio delle attività connesse al rispetto delle disposizioni aventi riflessi sul benessere delle famiglie;

collabora con le amministrazioni dello Stato nell'elaborazione di strategie di contrasto del disagio giovanile nella scuola e nella società e per la tutela dei minori;

propone alle amministrazioni dello Stato e agli altri enti pubblici competenti l'adozione delle iniziative, di carattere normativo e amministrativo, che ritiene necessarie per la concreta realizzazione dei diritti della famiglia e del benessere familiare; promuove

incontri, accordi e convenzioni con soggetti pubblici e privati diretti a promuovere lo sviluppo e la tutela della famiglia e dei suoi componenti più deboli, in particolare dei pazienti ricoverati presso presidi ospedalieri pubblici e privati o strutture per anziani o per diversamente abili;

promuove intese con regioni, enti locali, istituzioni scolastiche e associazioni del privato sociale dirette ad assicurare la permanenza nell'ambito familiare dei malati, degli anziani e dei diversamente abili, ai fini del miglioramento della qualità della vita;

rende pareri ai Ministri della salute e del lavoro e delle politiche sociali rispettivamente sulla determinazione dei livelli essenziali di assistenza e delle prestazioni in essi contenute, sulle attività dei consultori familiari di cui alla legge 29 luglio 1975, n. 405, e successive modificazioni, e sui livelli essenziali delle prestazioni sociali di cui all'articolo 22 della legge 8 novembre 2000, n. 328;

rende pareri al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in sede di definizione della convenzione nazionale prevista dall'articolo 1, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni;

rende pareri in sede di definizione dei parametri per la determinazione delle tariffe per l'energia elettrica e il gas da parte dell'ente competente;

è sentita in sede di definizione dei contratti di servizio nazionale e regionale stipulati con la concessionaria del servizio pubblico nazionale radiotelevisivo per i profili di sua competenza.

L'Autorità riferisce annualmente alle Camere sull'attività svolta, proponendo le riforme legislative che ritiene opportune per l'incremento del benessere della famiglia, per la valorizzazione del ruolo e dei compiti delle associazioni familiari e per l'ulteriore attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale.

Nell'esercizio delle sue funzioni l'Autorità accede, mediante idonee forme di collegamento telematico preventivamente concordate,

## ART. 5.

(Prevenzione del disagio familiare).

Al fine di contribuire a superare situazioni di disagio familiare, all'articolo 3 della legge 29 luglio 1975, n. 305, è aggiunto, in fine, il seguente comma: « Nell'esercizio della funzione di consulenza e di assistenza nelle materie di cui all'articolo 1, primo comma, lettera a), il consultorio si avvale della collaborazione di un esperto designato dalle associazioni che svolgono attività di mediazione familiare ai sensi dell'articolo 142-ter, secondo comma, del codice civile e, ove si renda necessario, delle istituzioni scolastiche presenti sul territorio indicate dalla Consulta nazionale delle associazioni familiari ».

## ART. 6.

(Equità fiscale e tariffaria).

Tenuto conto della spesa minima di mantenimento indicata dall'Istituto nazionale di statistica, i soggetti con coniuge, figli o altri familiari a carico deducono, per ciascuno di tali soggetti, una somma indicata con apposita norma da inserire annualmente nella legge finanziaria, la quale contestualmente ridefinisce l'importo delle deduzioni per oneri di famiglia previste dall'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

La lettera i) del comma 3 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239, è sostituita dalla seguente: « i) tutelare gli utenti-consumatori, con particolare riferimento alle famiglie numerose nonché a quelle che versano in condizioni economiche disagiate ».

Nel definire i parametri per la determinazione delle tariffe per l'energia elettrica e il gas la competente autorità tiene conto del numero dei componenti del nucleo familiare.

Per tutelare il potere di acquisto delle famiglie l'Autorità può stipulare accordi con gli enti locali e con i gestori dei servizi pubblici e di attività culturali e di spettacolo mirati a prevedere tariffe agevolate per le famiglie del comune di residenza, identificate da una Carta della famiglia rilasciata dalla stessa amministrazione locale.

#### ART. 7.

(Agevolazioni per l'accesso all'abitazione).

Al fine di favorire le esigenze abitative delle famiglie, gli accordi previsti dall'articolo 3, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, sono definiti sentite le associazioni familiari presenti sul territorio, iscritte all'albo tenuto dall'Autorità di cui all'articolo 3, comma 3.

Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un apposito fondo, il cui importo è annualmente determinato dalla legge finanziaria, a garanzia dei mutui contratti dalle famiglie di nuova costituzione o numerose per l'acquisto della casa per l'abitazione. Con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono determinate le modalità di accesso a tale garanzia.

#### ART. 8.

(Conciliazione famiglia-lavoro).

Al fine di conciliare la cura della famiglia con le attività lavorative, i contratti collettivi nazionali di lavoro prevedono norme dirette ad assicurare la flessibilità dell'orario di lavoro, forme di lavoro a tempo parziale o a distanza. Gli stessi contratti collettivi prevedono modalità di riammissione in servizio di coloro che hanno abbandonato il lavoro per assicurare la cura dei propri doveri familiari.

I contratti collettivi di cui al comma 1 prevedono altresì forme di ricongiungimento familiare dei coniugi.

Il coniuge convivente del personale dipendente dalle amministrazioni dello Stato che è impiegato di ruolo in una amministrazione dello Stato ha diritto, all'atto dell'assunzione o del trasferimento, a essere impiegato, anche in soprannumero e per comando, presso le rispettive amministrazioni site nella sede di servizio del coniuge o, in mancanza, nella sede più vicina.

## ART. 9.

(Sostegno del diritto-dovere all'istruzione).

Per favorire il pluralismo degli indirizzi culturali, ad integrazione di quanto previsto dall'articolo 8 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, l'Autorità può stipulare accordi con lo Stato e con gli enti territoriali finalizzati alla concessione in uso gratuito di immobili destinati ad enti e associazioni, anche privati, con finalità scolastiche senza scopo di lucro. Le convenzioni prevedono un vincolo di destinazione dell'immobile e l'esenzione, per l'ente proprietario, di ogni onere di manutenzione e di gestione.

## ART. 10.

(Diritto della famiglia all'immagine).

I mezzi di comunicazione e pubblicitari sono tenuti al rispetto dell'immagine e della dignità della famiglia.

L'Autorità, a tutela dell'immagine e della dignità della famiglia nei mezzi di comunicazione e pubblicità, chiama i responsabili dei comportamenti lesivi ai quali ingiunge di desistere dai medesimi e informa i titolari di mezzi di comunicazione e pubblicità ai sensi dell'articolo 51 del testo unico previsto dall'Istituto di autodisciplina pubblicitaria e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, quale adotta i provvedimenti di competenza, ivi comprese le sanzioni previste dall'articolo 51 del testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.

## ART. 11.

(Copertura finanziaria).

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati in 500.000 euro per ciascun anno del triennio 2005-2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.